

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della salute pubblica
Sezione alcol e tabacco
3003 Berna

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo: indagine conoscitiva

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci chiesto di esprimere il nostro parere nell'ambito della consultazione menzionata a margine.

Il Consiglio di Stato approva questo progetto nelle grandi linee e segnatamente per quanto attiene alla rigorosa definizione della materia che limita il margine di interpretazione e, di conseguenza, le possibilità di abuso.

Tuttavia, nonostante questa nostra adesione di principio, rileviamo che già la legge approvata dal Parlamento finirà per porre ai Cantoni diversi problemi di applicazione. Come si evince dalle esperienze già fatte in alcuni Cantoni, tra cui il nostro, e all'estero, solo una protezione rigorosa contro gli effetti nocivi del fumo passivo può risultare utile ed efficace come pure evitare disparità di trattamento.

Riteniamo che la protezione dal fumo passivo di tutte le categorie di persone, e in particolare di quelle persone che lavorano e che sono costrette a convivere con situazioni suscettibili di essere nocive per la loro salute, debba essere assicurata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Sulla base di queste premesse chiediamo di accompagnare l'introduzione della legge con una valutazione dell'impatto della sua applicazione, così che si possano proporre al Consiglio federale le modifiche necessarie per ovviare ai principali problemi che dovessero sorgere.

Sui singoli articoli il Consiglio di Stato presenta le seguenti osservazioni.

Art. 1 Campo di applicazione

Sarebbe utile esplicitare che l'art. 4 della legge federale sul fumo passivo lascia ai Cantoni la possibilità di introdurre e applicare una legislazione cantonale più restrittiva.

Art. 2 Divieto di fumare e protezione contro il tabagismo passivo

Condividiamo le definizioni che l'Ordinanza dà di "luogo pubblico", di "luogo di lavoro" e di "spazio chiuso" come suggerite dal rapporto esplicativo. Apprezziamo in particolare le disposizioni concernenti gli spazi fumatori e segnatamente che le terrazze chiuse e le tende fisse rientrino nella fattispecie a cui si applica il divieto di fumare.

Il cpv. 3 ci sembra per contro di difficile interpretazione e potrebbe ingenerare tutta una serie di conflitti quanto all'applicazione

Art. 3 Locali ed esercizi riservati ai fumatori

Approviamo le condizioni poste dall'ordinanza ai locali fumatori, in particolare la proibizione di banchi di mescita all'interno di questi locali, ciò che permette di meglio proteggere i dipendenti e rende più difficile l'aggiramento della legge stessa. In questo modo si tiene meglio conto del concetto originario di fumoir, che deve rimanere un luogo dove ci si reca unicamente per fumare e dove vi si rimane il tempo necessario a questa attività.

Per quanto riguarda la ventilazione dei locali fumatori, l'allegato 1 prevede un apporto di aria fresca limitato a 36 m³/h per persona, mentre la norma SIA V 382/1 (Prestazioni tecniche richieste per l'installazione di impianti di ventilazione e di climatizzazione) raccomanda almeno 60 m³/h per persona, per poter evitare le conseguenze negative sulla salute di coloro che si trovano all'interno dello stesso locale fumatori. Proponiamo di rispettare la norma SIA V 382/1, anche perché già in uso e nota ai progettisti di impianti di ventilazione.

Inoltre ci sembra utile e logico limitare la superficie dei fumoir ad al massimo 80 mq quale sia il tipo di esercizio. Come indica lo stesso rapporto esplicativo, sarebbe un controsenso che un singolo locale fumatori possa essere più grande di un esercizio pubblico per fumatori.

Art. 4 Requisiti per gli esercizi pubblici per fumatori

Ci pare giusto e adeguato considerare che le esigenze in materia di ventilazione siano identiche negli esercizi pubblici per fumatori e nelle sale fumatori.

Art. 5 Protezione dei lavoratori

Questo articolo risulta problematico, infatti è in contrasto con gli sforzi sostenuti per proteggere la salute dei lavoratori.

Il consenso scritto fatto firmare ai lavoratori per poter essere impiegati negli spazi fumatori del settore alberghiero e della ristorazione non deve pregiudicare il loro diritto ad essere curati in caso di malattia o penalizzarli nei confronti degli assicuratori sociali per aver scelto una attività a rischio per la salute. Esso deve invece chiaramente significare che, visti i rischi per la salute, si tratta di un consenso limitato ad attività richieste a titolo eccezionale (cfr. art. 2 cpv. 2 della Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo).

A questo proposito, si potrebbe migliorare l'ordinanza precisando al cpv. 1 di questo articolo cosa bisogna intendere con l'eccezionalità menzionata. Trattasi di minuti al giorno? Di minuti all'ora? Vale anche per il personale di pulizia? Per lavoratori di altre ditte?

Riteniamo inoltre che non solo le donne incinte, le madri che allattano e i minori di 18 anni debbano essere esclusi dal servizio negli spazi fumatori (cpv. 3), ma che questa protezione sia estesa ai dipendenti che dovessero soffrire di una malattia delle vie respiratorie o del sistema cardiocircolatorio.

Art. 8 disposizione transitoria

Siamo d'accordo con un periodo transitorio massimo di 6 mesi per consentire le trasformazioni necessarie, ma solo a condizione che venga preliminarmente inoltrata una domanda di costruzione per introdurre le modifiche tecniche necessarie per corrispondere all'ordinanza.


Applicazione generale

In base all'esperienza del nostro cantone, sussisteranno difficoltà nell'applicazione sia della legge sia dell'ordinanza. Si porranno problemi relativi a una legislazione applicata in modo non uniforme e parziale, situazione che potrà rivelarsi non equa per i lavoratori del settore della ristorazione e del settore alberghiero. Sosterremo perciò ogni iniziativa destinata a rendere la legislazione più equa per i lavoratori e più rispettosa della Convenzione dell'OMS sul tabacco, sottoscritta anche dalla Svizzera.

Confidiamo che il nostro parere sarà tenuto in debita considerazione e vi preghiamo di gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



G. Gendotti

Il Cancelliere:



G. Gianella

- Copia p.c.:
- Deputazione Ticinese alle Camere Federali, Berna
 - Capoufficio di promozione e di valutazione sanitaria
 - Coordinatori Dipartimenti
 - Consulente giuridico del Consiglio di Stato
 - Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità
 - Incaricato cantonale della protezione dati